



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 6.7.2007
COM(2007) 385 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**Relazione sull'attuazione, sul funzionamento e sull'efficacia del dominio di primo livello
".eu"**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Relazione sull'attuazione, sul funzionamento e sull'efficacia del dominio di primo livello ".eu"

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. PRECEDENTI – LA NECESSITÀ DEL DOMINIO ".EU"

Il sistema dei nomi di dominio internet consiste in una serie di elenchi (*directories*), organizzati gerarchicamente, che forniscono informazioni su nomi e indirizzi di varie risorse internet (siti internet, server di posta elettronica, ecc.) pubblicamente disponibili in internet. Un nome di dominio fornisce una etichetta di facile uso che il Sistema dei nomi di dominio può convertire in un indirizzo internet (un codice numerico) allo scopo di facilitare la comunicazione con la risorsa corrispondente. Un dominio di primo livello (*Top Level Domain*) è quella parte del nome di dominio che identifica l'organizzazione (nota come "Registro") che gestisce una determinata famiglia di nomi di dominio. In internet, i TLD sono di due tipi: i domini geografici di primo livello che utilizzano il codice di paese ISO 3166 a due lettere, come ad esempio ".uk", ".fr" o ".jp", e i nomi che usano un'abbreviazione o un nome generico come ".com", ".net" o ".museum".

Il dominio di primo livello ".eu" è un dominio di primo livello geografico recentemente introdotto per l'Unione europea, con la finalità di dare ai cittadini, alle organizzazioni pubbliche e private ed alle imprese in Europa una specifica "ciber-identità" europea e un ambiente affidabile che sottolinei e evidenzi, in internet, la loro identità europea e se faciliti la partecipazione all'attività economica di questo mercato virtuale in rapida espansione. Per creare un ambiente affidabile, l'UE ha deciso che i nomi di dominio di primo livello ".eu" saranno soggetti a regole comuni di politica pubblica che garantiscono un uso adeguato, un accesso equo e il trattamento imparziale dei registranti (i titolari di un nome di dominio e di chi ne chiede la registrazione). In quanto dominio di primo livello paneuropeo, lo ".eu" offre anche l'opzione di un nome di dominio addizionale e complementare ai domini di primo livello geografici nazionali degli Stati membri e ai domini di primo livello generici, la maggioranza dei quali funziona totalmente o parzialmente al di fuori della giurisdizione dell'UE.

Il TLD ".eu", pertanto, offre a chi registra nomi di dominio dell'Unione europea una possibilità unica e preziosa in quanto apre agli utenti di internet in generale e al mercato del commercio elettronico in particolare una dimensione supplementare che si aggiunge a tutte le opzioni attualmente esistenti nel sistema dei nomi di dominio. Il nuovo dominio di primo livello aspira a soddisfare le esigenze dei cittadini dell'UE in rapporto ad un ciber-spazio nel quale i loro diritti come persone e come consumatori sono tutelati dalle leggi, dalle norme tecniche e dal sistema giudiziario europeo, estendendo i vantaggi del mercato interno all'uso di internet.

Nella presente comunicazione sono descritti i preparativi che sono stati necessari per la creazione del TLD ".eu" e si informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'applicazione, all'efficacia e al funzionamento del nuovo nome di dominio, conformemente a quanto dispone l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello ".eu"¹.

2. ATTUAZIONE

2.1. Il modello ".eu"

Il TLD ".eu" si basa, da un lato, sull'indipendenza del Registro nella gestione quotidiana delle sue attività, che consistono nella commercializzazione di nomi di dominio tramite agenzie commerciali accreditate ("registrars") e, d'altro lato, sul diritto dell'utente finale di proteggere i propri nomi di dominio contro eventuali abusi di terzi.

Il primo elemento dell'equazione è il Registro. Nel suo documento di lavoro del 2000² la Commissione aveva proposto varie opzioni per la scelta del futuro Registro ".eu" e precisamente: una società privata senza scopi di lucro che sarebbe stata incorporata nell'UE, un soggetto commerciale totalmente privato, un'organizzazione pubblica o privata già esistente a livello nazionale europeo e, infine, l'attribuzione delle funzioni di "Registro" a una divisione competente di un'amministrazione pubblica già esistente.

Nel corso delle discussioni sul modello adeguato per il dominio di primo livello ".eu" apparve chiaro che non sarebbe stato adeguato, per le istituzioni comunitarie, andare al di là di un ruolo politico generale. Vi fu invece ampio consenso sull'opportunità di affidare ad un organismo specializzato il compito di dar vita e di gestire il sistema di dominio di primo livello direttamente, e il compito di gestire i contatti quotidiani con gli utenti. Il Consiglio ed il Parlamento decisero pertanto di affidare ad un Registro indipendente senza fini di lucro la gestione del dominio di primo livello ".eu".

Questa decisione riproduce l'impostazione seguita con successo da vari DPL geografici in tutto il mondo e anche in Europa. Il Registro stipula con la Commissione un contratto, che attribuisce a quest'ultima una funzione generale di sorveglianza. Tuttavia, la Commissione non è competente a prendere decisioni riguardanti particolari nomi di dominio né può intervenire nel funzionamento quotidiano del Registro, né funziona come istanza di appello avverso le decisioni del Registro. Questa precisa separazione delle funzioni³ consente al Registro di assumere decisioni autonomamente in merito alla registrazione di nomi di dominio e di conformarsi ai principi di non ingerenza, autogestione e autoregolamentazione prescritti dal regolamento n. 733/2002⁴.

¹ GUL 113 del 30.4.2002, pag. 1.

² Sezione 6 del Commission Working Paper del 2.2.2000 sulla creazione nome di dominio di primo livello ".eu".

³ Articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 733/2002.

⁴ Considerando 9 del regolamento n. 733/2002.

La separazione delle competenze non si limita all'indipendenza del Registro dalla Commissione. Per garantire la neutralità del Registro in rapporto ai nomi di dominio che essa tratta, il modello ".eu" vieta al Registro di agire direttamente in quanto Conservatore⁵. Questa impostazione favorisce la competitività a livello del mercato dei nomi di dominio, dove i conservatori dei registri tendono a diversificare la loro offerta in modo da coprire e soddisfare le diverse esigenze degli utilizzatori finali, procurando in pari tempo che i prezzi restino competitivi.

L'ultimo elemento che completa il modello ".eu" è costituito dal richiedente la registrazione. L'utente finale ha la responsabilità di controllare l'offerta dei singoli conservatori e di scegliere quello che meglio risponde alle sue esigenze. Inoltre, durante la fase iniziale del periodo di registrazione per fasi, l'utente finale aveva anche l'obbligo di presentare una domanda di registrazione completa ed accurata per garantirne l'accoglimento e, se necessario, difendere la sua validità. Va notato a questo proposito che il modello ".eu" fa assegnamento sulla diligenza degli utenti finali nel difendere i propri diritti e per azionare il meccanismo di tutela quando viene commesso un abuso.

2.2. Il quadro normativo

Il quadro normativo istituito dalla Comunità per la creazione e l'attuazione del dominio di primo livello ".eu" si fonda su due atti: il regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello ".eu" (nel seguito denominato "*il regolamento quadro*") e il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello ".eu" e i principi relativi alla registrazione⁶ ("*regole di politica pubblica o RPP*"). Questi due strumenti sono integrati da alcune decisioni della Commissione relative alla selezione e alla designazione del Registro. Un elenco di tutti i testi normativi che costituiscono il fondamento per la creazione del dominio di primo livello ".eu" è consultabile sul sito web della Commissione europea⁷. Da ultimo, il Registro ha emanato una serie di regole amministrative che disciplinano l'attività quotidiana di registrazione dei nomi di dominio.

Ulteriori informazioni sui vari strumenti che costituiscono il quadro normativo comunitario e sulla procedura della loro adozione sono disponibili sul seguente sito: http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/index_en.htm.

3. FUNZIONAMENTO

3.1. Il Registro

Secondo il mandato impartitogli dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel regolamento quadro⁸, la Commissione ha pubblicato un invito alla manifestazione di interessi rivolto alle organizzazioni che aspiravano ad essere selezionate come

⁵ Articolo 3, n. 4 del regolamento sopra citato.

⁶ GU L 162 del 30.4.2004, pag. 40.

⁷ http://europa.eu.int/information_society/policy/doteu/background/index_en.htm

⁸ Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002.

Registro⁹. All'esito di una valutazione comparativa delle domande, la Commissione ha designato a svolgere le funzioni di Registro del dominio di primo livello ".eu" lo *European Registry for Internet Domains* (EURID)¹⁰. Come previsto dal regolamento quadro, la Commissione ha firmato con EURID un contratto di concessione di servizi¹¹ il 12 ottobre 2004.

EURid è una onlus fondata nell'aprile 2003 dalle organizzazioni attive nel settore dei domini di primo livello in Belgio, Italia e Svezia; successivamente, anche le organizzazioni operanti nei domini di primo livello della Repubblica ceca e della Slovenia sono entrate a far parte di EURid in qualità di membri. EURid ha sede a Diegem, in Belgio.

All'atto della firma del contratto tra la Commissione e EURid per la gestione del dominio di primo livello ".eu", la Commissione l'ha autorizzata a negoziare con l'ICANN un accordo per la delega del dominio di primo livello ".eu"¹². L'ICANN ha quindi riconosciuto all'EURid lo status di organismo incaricato dall'Unione europea di gestire il dominio di primo livello ".eu" almeno fino a tutto il 2009. Dopo la firma del suddetto accordo il nome ".eu" è stato assegnato alla radice (*root zone*) del Sistema dei nomi di dominio di internet nel marzo 2005, il che tecnicamente significa che questo nome di dominio si considera esistente da tale data.

3.2. Misure per la protezione degli utenti finali

Tutta l'attività che ruota intorno al sistema dei nomi di dominio è caratterizzata da un gran numero di controversie giudiziarie, conflitti e pratiche commerciali aggressive. Il numero dei registranti a livello mondiale, come pure il valore del mercato dei nomi di dominio hanno raggiunto livelli tali da scatenare un intenso confronto competitivo in particolare tra i Conservatori dei registri e i rivenditori. Non deve sorprendere, quindi, che vari registranti pongano in essere comportamenti abusivi per trarre profitto da un mercato tanto appetitoso.

La questione fondamentale consiste nell'individuare prontamente e combattere adeguatamente gli abusi nelle registrazioni e le pratiche abusive dei conservatori dei registri. Il quadro normativo che disciplina il nome ".eu" è stato infatti adottato proprio con queste finalità.

Per minimizzare il rischio di *cybersquatting*¹³ del nome ".eu" il legislatore europeo ha messo a punto alcuni strumenti che consentono agli utenti finali di tutelare i propri diritti. Per conseguire questo obiettivo sono stati messi a punto tre strumenti: la riserva dei nomi, il periodo di registrazione per fasi e il meccanismo extragiudiziale per la risoluzione delle controversie.

⁹ Invito a manifestazione di interesse per la selezione del Registro del dominio di primo livello ".eu" (2002/C 208/08), GU C 208 del 3.9.2002, pag. 6.

¹⁰ Decisione della Commissione relativa alla designazione del Registro del dominio di primo livello ".eu", GU L 128 del 24.5.2003, pag. 29.

¹¹ Per ulteriori informazioni su EURid si veda il sito: <http://www.eurid.eu/content/view/12/26/lang.en/>

¹² Considerando 15 del regolamento (CE) n. 733/2002.

¹³ Con *cybersquatting* si intende in genere una prassi di registrazione di nomi di dominio di internet che comprovatamente non sono destinati ad essere utilizzati. Dopo la registrazione, il *cybersquatter* offre il dominio al legittimo proprietario a prezzi gonfiati.

3.2.1. *Nomi riservati o esclusi dalla registrazione*

La regola più elementare per proteggere un nome dal *cybersquatting* consiste evidentemente nell'escluderlo come nome registrabile di dominio o nel riservarlo affinché sia registrato dal suo titolare legittimo. Il regolamento quadro ha previsto un procedimento per l'istituzione, a richiesta degli Stati membri, di una lista di nomi che non possono essere registrati (articolo 5, n. 2, lettera a) oppure che possono essere registrati solo come domini di secondo livello (articolo 5, n. 2, lettera b). L'articolo 5 del regolamento quadro abilita inoltre la Commissione a provvedere a riservare nomi di dominio di primo livello destinati all'uso di istituzioni e organismi comunitari (articoli 8 e 9 delle RPP).

Per maggiori informazioni in merito alla procedura di esclusione o di riserva di questi nomi si può consultare il sito web della Commissione sul dominio di primo livello ".eu" http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/index_en.htm. La lista completa dei nomi esclusi o riservati dal dominio di primo livello ".eu" è disponibile sul sito web del Registro ".eu"¹⁴.

3.2.2. *Periodo "Sunrise"*

In base al mandato conferito dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel regolamento quadro, le RPP dovevano prevedere che i titolari di diritti anteriori riconosciuti o stabiliti dal diritto nazionale o comunitario e gli enti pubblici potessero beneficiare di un determinato periodo di tempo ("*sunrise period*") durante il quale la registrazione dei loro nomi di dominio restasse esclusivamente riservata ai titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dal diritto nazionale o comunitario e agli enti pubblici¹⁵.

Il suddetto mandato trova attuazione nel Capo IV (Registrazione per fasi) e precisamente negli articoli da 10 a 14 delle RPP, che detta alcune regole di base circa le modalità della registrazione iniziale per fasi. Queste regole sono state ulteriormente sviluppate dal conservatore mediante le "disposizioni *sunrise*". Il conservatore ha fatto un notevole sforzo per semplificare nella misura del possibile le procedure del periodo *sunrise* tenendo conto del fatto che questo periodo concerne i diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione degli Stati membri. Una speciale attenzione è stata dedicata ai diversi regimi normativi e ai diversi mezzi prescritti dalla legge nazionale per provare l'esistenza e la validità dei suddetti diritti. Tutto ciò ha avuto, ovviamente, ripercussioni sulla complessità dei procedimenti di deposito delle domande. Se produrre prove documentali dell'esistenza di un marchio commerciale registrato è facile, provare l'esistenza di un diritto non registrato oppure (se prescritto da alcune amministrazioni) di un nome di un'impresa, può essere invece un'operazione molto più complicata. In tutti questi casi, la scelta di un conservatore competente che agevoli la preparazione della domanda è spesso di importanza fondamentale per l'accoglimento di questa.

Il periodo *sunrise* si articola in due fasi della durata di due mesi ciascuna. Durante la prima fase sono state accettate soltanto le domande relative a nomi di organismi

¹⁴ <http://www.eurid.eu/content/view/21/38/lang,en/>

¹⁵ Considerando 16 del regolamento (CE) n. 733/2002.

pubblici, nomi di territori governati da enti pubblici e a marchi registrati nazionali o comunitari presentate dagli enti pubblici o dai titolari o licenziatari dei marchi. Nella seconda fase si sono potute chiedere le registrazioni, come nome di dominio, oltretutto dei nomi registrabili durante la prima fase anche dei nomi basati su altri diritti protetti dalla legge nazionale, come i nomi di società e imprese, identificativi commerciali, titoli distintivi di opere letterarie o artistiche protette e marchi o nomi commerciali non registrati.

Per impedire gli abusi durante la fase *sunrise*, tutte le rivendicazioni di diritti preesistenti dovevano essere verificabili mediante prove documentali che dimostrassero l'esistenza dei diritti in forza della legge che li aveva conferiti¹⁶. La convalida dei diritti è stata effettuata da un agente di convalida designato dal conservatore (si tratta della società PriceWaterhouseCoopers). Va notato, al riguardo, che il quadro normativo emanato per il dominio di primo livello ".eu" non deroga alla legislazione vigente e, pertanto, l'agente di convalida ha dovuto accettare la validità di tutte le domande di registrazione basate su un marchio valido o su qualsiasi altro diritto anteriore di altro genere conferito da uno Stato membro.

Le domande di registrazione dello stesso nome sono state valutate in base al principio "primo arrivato, primo servito". In caso di controversia a seguito di decisioni prese dal Registro sulla registrazione di un nome di dominio, i richiedenti hanno potuto ricorrere o al giudice ordinario oppure al meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie, sul quale si ritornerà tra poco.

La procedura di convalida, che ha dovuto essere effettuata da professionisti qualificati, ha fatto sì che i diritti da pagare per la registrazione di un nome di dominio durante il periodo *sunrise* siano stati più alti di quelli dovuti durante il periodo di attività normale del Registro. A seconda della complessità che assume la convalida del diritto preesistente che costituisce la base per la domanda di registrazione, l'ammontare dei diritti variava da 35 EUR per le domande di registrazione depositate dagli enti pubblici ai 45 EUR per le domande di marchi registrati fino agli 85 EUR per le domande basate su altri diritti. Ai suddetti diritti i conservatori dei registri hanno aggiunto il loro margine di profitto. Il prezzo pagato dall'utente finale riflette in generale il livello e la qualità del servizio prestato dal conservatore.

3.2.3. *Risoluzione extragiudiziale delle controversie*

Il regime normativo del dominio di primo livello ".eu" prevede una procedura extragiudiziale per la risoluzione delle controversie che possono sorgere relativamente ai nomi di dominio di primo livello ".eu". Il sistema prevede una serie di garanzie processuali per le parti e si applica senza pregiudicare la facoltà delle parti di instaurare un procedimento dinanzi al giudice ordinario contro il titolare del nome del dominio o contro una decisione del Registro.

In esito ad una procedura di selezione¹⁷, il Registro ha designato, il 12 aprile 2005, il Tribunale arbitrale di Praga, che fa capo alla Camera di commercio, industria e

¹⁶ Articolo 14 delle RPP.

¹⁷ Articolo 23 del regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione.

agricoltura della Repubblica ceca (il "Tribunale arbitrale ceco" - TAC) per assolvere le funzioni di organismo arbitrale extragiudiziale per le controversie relative ai nomi di dominio ".eu".

Nell'agosto 2005 il Tribunale arbitrale ceco, con l'ausilio, nella fase preparatoria, di un gruppo di specialisti in proprietà intellettuale e tecnologie dell'informazione di tutta Europa, ha lanciato una consultazione pubblica su un complesso di norme di pratica applicazione per precisare e migliorare gli orientamenti istituiti dalle RPP per il sistema di risoluzione extragiudiziale. Nel novembre 2005, il TAC ha pubblicato nel proprio sito web la versione definitiva delle regole che disciplinano i procedimenti amministrativi per la presentazione e il trattamento dei reclami sottoposto a risoluzione extragiudiziale¹⁸.

Possono essere assoggettate alla procedura extragiudiziale sui nomi di dominio ".eu" i reclami sporti per registrazioni effettuate in malafede o in modo abusivo da parte di terzi e i reclami avverso le decisioni del Conservatore del Registro¹⁹. L'ammontare dei diritti dovuti per i procedimenti di risoluzione extragiudiziale si basa sul principio del recupero dei costi. I diritti per la risoluzione extragiudiziale (che partono da 1 850 EUR) sono inferiori a quelli richiesti da organismi arbitrali simili. Visti i buoni risultati conseguiti nel primo anno di funzionamento, il Tribunale arbitrale ceco ha diminuito i diritti riscossi del 7% già dal 1° gennaio 2007. Inoltre il TAC offre una riduzione supplementare del 10 per i diritti REC alle parti che utilizzano un sistema avanzato di firma elettronica durante i procedimenti di risoluzione extragiudiziale.

4. EFFICACIA

L'efficacia del sistema di dominio di primo livello ".eu" si può misurare con riferimento a due indicatori: il numero di domande di registrazione di nomi di dominio e l'efficienza dimostrata dal Registro nello svolgimento quotidiano delle sue funzioni.

4.1. Numero delle domande di registrazione e dei nomi di dominio registrati

A un anno del lancio sono stati registrati 2 400 000 nomi sotto il dominio di primo livello ".eu"; il dominio ".eu" è quindi diventato il terzo codice di paese più diffuso in Europa e il settimo dominio di primo livello su scala mondiale. Nell'Unione europea ".eu" è superato soltanto dai domini di primo livello nazionali della Germania e del Regno Unito, mentre a livello mondiale solo i domini ".com", ".net", ".org" e ".info" vantano un maggior numero di registrazioni. Una volta passata la prima ondata di registrazioni, si osserva una crescente tendenza a utilizzare effettivamente i nomi di dominio ".eu" che sono stati registrati, piuttosto che utilizzare la registrazione come misura precauzionale.

Gli ultimi dati relativi al numero di nomi registrati, con suddivisione per paese, sono disponibili sul seguente sito web: <http://status.eurid.eu/>

¹⁸ http://www.adr.eu/adr/adr_rules/index.php.

¹⁹ Articolo 21 del regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione.

Durante il periodo iniziale sono state presentate 346 218 domande per complessivi 245 221 nomi di dominio. La differenza fra il numero delle domande e il numero dei nomi è dovuta al fatto che alcuni nomi sono stati richiesti da più di un richiedente.

Tra il maggio e il dicembre 2006 le registrazioni di nomi di dominio sono aumentate mensilmente al tasso del 4,7%, uno dei più alti di tutto il settore. Si nota inoltre un incremento dell'uso effettivo quotidiano del dominio ".eu". Il numero complessivo di *queries* DNS, cioè il numero di accessi a un sito web ".eu" più il numero di e-mail inviate ad un indirizzo ".eu" è aumentato cinque volte in sei mesi tra la fine di giugno e la fine di dicembre 2006.

Nel gennaio 2007 oltre il 78% di tutti i nomi di dominio ".eu" corrispondevano ad un sito web effettivamente operativo o a un server di posta elettronica. Dei siti web in funzione, solamente un quinto aveva una funzione *click through*, ossia rinviavano automaticamente l'interrogante ad un sito o URL diverso; questi dati dimostrano che i nomi di dominio ".eu" vengono usati intensamente. Inoltre, da una ricerca recentemente effettuata dal Registro emerge che il 79% degli utenti di internet in Europa conoscono bene le nozioni di dominio di primo livello e di nomi di dominio e che il 63% è al corrente dell'esistenza del dominio ".eu". Il 45% degli internauti sanno che, in quanto residenti nell'UE, possono registrare un nome ".eu". L'11% di essi stanno pensando alla possibilità di registrare un nome all'interno di questo dominio.

Grazie all'enorme interesse che ha suscitato il dominio ".eu" e all'elevatissimo numero di registrazioni, il Registro ha potuto abbassare i diritti dovuti per il possesso di un nome di dominio ".eu". A partire dal 1° gennaio 2007, il prezzo da pagare per registrare un nome di dominio e la tassa annuale di rinnovo è passata da 10 a 5 euro. Tenuto conto della natura *non profit* del Registro ".eu" non sono da escludere ulteriori riduzioni in futuro. Va notato che queste tasse vengono pagate da Conservatori di registri ".eu" che hanno ottenuto l'accreditamento e che, a loro volta, fissano i prezzi per i propri clienti. Molti Conservatori di registri offrono servizi comprensivi di web hosting e di posta elettronica. Attualmente il prezzo da pagare per un nome di dominio ".eu" si aggira attorno ai 15 euro, cifra che corrisponde all'incirca ai prezzi che normalmente vengono pagati per altri nomi di dominio come ".com", ".net", ".co.uk", ".de", ecc...

Nel complesso, si può concludere che il lancio del dominio di primo livello ".eu" è un'iniziativa che ha riscosso pieno successo e funziona con grande efficacia, soddisfacendo in tal modo le reali esigenze dei cittadini europei, dell'industria e di altre organizzazioni.

4.2. Funzionamento ed efficienza del sistema di registrazione

Per valutare l'efficienza del sistema di registrazione le RPP²⁰ prevedono che alla fine della registrazione per fasi venga effettuato un audit indipendente e che i suoi risultati vengano comunicati alla Commissione. L'audit ha lo scopo di accertare che sul piano operativo e tecnico il Registro abbia gestito il periodo di registrazione per fasi in modo imparziale, adeguato e corretto.

²⁰ Articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione.

Il metodo seguito dall'audit comprendeva una analisi approfondita delle procedure messe in atto agli albori del Registro (periodo *sunrise*). L'auditor si è procurato le statistiche pertinenti ed ha sentito i pareri di terzi, ivi compresi esperti nel settore della proprietà intellettuale. È stata effettuata inoltre un'analisi sulle procedure istituite dal Registro per contrastare i comportamenti abusivi. Tutte queste procedure sono state messe a confronto con i metodi applicati da altri registri dello stesso genere. Infine, l'auditor ha svolto una ricerca per campione sulla soddisfazione dei clienti del Registro ed ha intervistato un campione rappresentativo di titolari di un "portafoglio" di nomi di dominio.

Le risultanze della relazione di audit possono essere sintetizzate come segue.

i) Per quanto attiene la convalida dei diritti durante il periodo iniziale (*sunrise*) ha accertato che la selezione dell'agente di convalida e l'elaborazione delle regole applicabili per il suddetto periodo erano avvenute nel rispetto di quanto specificato dalle RPP nei limiti di un modello economico (costi) ed operativo (produzione) accettabile per i fini perseguiti. Le suddette regole erano idonee a creare la procedura più uniforme possibile rispetto ad un complesso di normative disparate nei vari Stati membri dell'UE. Alla luce delle statistiche, gli auditor hanno potuto affermare di non aver constatato alcuna discriminazione nei confronti dei cittadini di un particolare Stato membro.

ii) Riguardo alle registrazioni abusive, il Registro ha applicato rigorosamente fino in fondo il principio "primo arrivato, primo servito". Per quanto riguarda le pratiche "all'ingrosso" di alcuni conservatori di registri, il Registro ha effettuato ricerche basate su campioni e sui reclami ed ha risolto i contratti stipulati con i conservatori di registri le cui prassi si erano dimostrate inaccettabili.

iii) Per quanto riguarda la registrazione dei richiedenti non ammissibili, il Registro ha effettuato delle ricerche *ex post* ed ha revocato, là dove opportuno, i nomi di dominio i quali, di conseguenza, sono stati nuovamente messi a disposizione del pubblico (persone fisiche e giuridiche, imprese, organismi pubblici stabiliti nell'UE).

iv) Le diverse centinaia di Conservatori di registri accreditati presso il Registro al solo scopo di accaparrarsi la registrazione di moltissimi nomi di dominio (i cosiddetti "*phantom registrars*") sono stati oggetto di procedure giudiziarie promosse dal Registro dinanzi ai tribunali competenti.

v) Per quanto riguarda le questioni operative e tecniche, i risultati della relazione di audit confermano la saldezza del sistema attuato da EURid, nel senso che esso si è mostrato idoneo a gestire un grande volume di domande durante il periodo di avvio e successivamente.

vi) In relazione all'ondata di registrazioni che si è verificata dopo il 7 aprile 2006, cioè nel momento in cui il pubblico ha potuto presentare le domande di registrazione e il successivo calo di registrazioni, va detto che si tratta di un fenomeno che si è verificato anche in altri Registri. È una situazione che sembra possa attribuirsi alla professionalità e dall'efficienza dimostrata dai conservatori dei registri. Dopo un'approfondita e attenta analisi per campione dei registri di sistema di EURid, gli auditor non hanno trovato alcuna prova che facesse sospettare che determinati soggetti avessero ricevuto un trattamento illecitamente favorevole, né che il principio

"primo arrivato, primo servito" fosse stato violato, né che fossero state commesse manipolazioni della banca dati, né che il sistema di registrazione fosse stato manomesso, né che i *firewalls* installati da EURid a protezione del sistema fossero stati violati.

vii) Per quanto riguarda l'assistenza ai consumatori finali, il Registro ha istituito un'équipe tecnica di supporto per ricevere e rispondere alle telefonate, alle e-mail, ai fax e alla posta ricevuta fin dall'inizio della fase di avvio (7 dicembre 2005). Tuttavia, non risulta che l'équipe tecnica abbia tenuto traccia dei contatti avuti con terzi fino al luglio 2006.

5. CONCLUSIONI

I risultati che scaturiscono dalla relazione di audit dimostrano che il Registro ha funzionato con perfetta efficienza durante la fase iniziale del dominio di primo livello ".eu" e in piena conformità con il quadro normativo. Non risulta che il numero delle controversie o i problemi sorti in connessione con il nome ".eu" siano maggiori di quanto si riscontra in domini di primo livello dello stesso genere. Il fatto di essere un dominio di primo livello che ha riscosso un grande successo e che attira un gran numero di domande di registrazione comporta inevitabilmente la necessità di gestire un gran numero di controversie aventi ad oggetto nomi di dominio. Come dimostra l'esperienza di altri nomi di dominio di primo livello nel corso degli anni, un numero elevato di reclami non era certo da escludere. Ma con sorpresa di vari osservatori, il lancio di ".eu" ha attirato molte più domande di registrazione di quanto ci si potesse attendere. Alcune domande di registrazione avevano finalità puramente speculative e/o difensive, ma la maggior parte sono state presentate in buona fede. Inevitabilmente, alcune domande sono state presentate da gente che cercava di sfruttare il sistema per puro scopo di lucro. Questi comportamenti erano già in gran parte previsti. Infatti, gran parte del dibattito sul nome ".eu" al momento dell'adozione della normativa da parte del Parlamento europeo e del Consiglio verteva sui mezzi più idonei per ridurre al minimo gli abusi. Dalle risultanze dell'audit risulta che il quadro normativo e l'applicazione di misure difensive da parte di EURid ha risposto pienamente alle aspettative sotto questo profilo.

Poiché la fase iniziale si è esaurita da alcuni mesi, gli obiettivi del registro ".eu" sono mutati. Le sfide del momento consistono nel migliorare ulteriormente il servizio prestato ai clienti, ad esempio attraverso l'adozione di un codice di comportamento per i conservatori di registri. Un'altra esigenza da soddisfare consiste nell'agevolare ulteriori registrazioni, nonché promuovere l'uso effettivo del dominio di primo livello ".eu" da parte dei cittadini, delle istituzioni e delle imprese.